

Municipio XI Prot. n. CM/36363/09

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO**

(Seduta del 21 maggio 2009)

L'anno duemilanove, il giorno di giovedì ventuno del mese di maggio, alle ore 15,00 nei locali del Municipio Roma XI, Via Benedetto Croce, 50, si è adunata la Giunta Municipale così composta:

CATARCI Andrea	Presidente del Municipio
ATTANASIO Alberto	Assessore
BECCARI Andrea	Assessore
CEFALI Nicola	Assessore
DI VEROLI Carla	Assessora

Sono presenti il Presidente Catarci Andrea e gli Assessori Attanasio, Beccari e Cefali e l'Assessora Di Veroli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Municipio Arch. Patrizia Ricci.

(O M I S S I S)

**DELIBERAZIONE N. 13**

**Istituzione del registro dei testamenti biologici e disposizioni di fine vita.**

Premesso che con l'approvazione della deliberazione n. 19/2008, contenente il "Documento di organizzazione del governo del Municipio Roma XI", il Consiglio del Municipio Roma XI ha espresso la volontà di "dare un contributo a riscrivere una cultura dei 'diritti' ed ad ampliare concretamente la sfera delle libertà personali", ed inoltre ha inteso ribadire che la "scelta dei diritti civili implica una concreta azione per contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone, senza distinzione di cultura, di orientamento sessuale, di fede religiosa e di condizione sociale";

Che appare emergere un nuovo fenomeno sociale, una nuova esigenza della cittadinanza complessivamente identificabile quale aspirazione all'espressione del cosiddetto "testamento biologico", inteso quale interesse del singolo cittadino a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita;

Che a tale esigenza non corrisponde attualmente alcun servizio al cittadino reso da Pubbliche Amministrazioni;

Che la presente iniziativa mira a colmare la suddetta lacuna in ragione della possibilità giuridica ed amministrativa propria dell'Ente di prossimità;

Che il Municipio rappresenta la comunità dei cittadini di riferimento territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ai sensi dell'art. 27 del T.U.E.L. e dell'art. 26 dello Statuto Comunale;

Che, nella seduta dell'8 maggio 2009, il Consiglio del Municipio Roma XI ha approvato la proposta di Mozione n. 19, denominata "Istituzione Registro Municipio Roma XI dei Testamenti Biologici", nella quale si impegna il Presidente e la Giunta "all'istituzione del registro dei testamenti biologici dei residenti del Municipio Roma XI. Le iscrizioni del Registro avverranno sulla base di una istanza, alla quale è allegata una dichiarazione da predisporre con firma autenticata che raccoglierà le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato potrà esprimere la propria volontà di essere più o meno sottoposto a: trattamenti sanitari, inclusa la idratazione e l'alimentazione forzata, in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia non curabile che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita. Inoltre potrà essere indicato un tutore che possa rappresentare la volontà del malato non più in grado di comunicare";

Che si considera coerente con i presupposti politico-programmatici di cui sopra, tesi a favorire cultura dei diritti, sfera dei diritti civili, ampliamento delle libertà personali e delle opportunità di scelta del cittadino, riferire la manifestazione di volontà del dichiarante nell'ambito della istituzione del succitato Registro, oltre che al testamento biologico, alle disposizioni relative: a) alla volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; b) alle forme nelle quali adempiere il rito funebre; c) alla volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi; d) alla volontà di essere o non essere cremato;

Considerato che l'articolo 13 della Costituzione Italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;

Che l'articolo 32 della Costituzione prevede che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

Che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Titolo 1: Dignità; articolo 3: Dignità all'integrità personale);

Che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (anche detta Convenzione di Ovieto del 1997), nella quale si stabilisce che: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Che, coerentemente con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale di Bioetica nel corso dell'anno 2003, è possibile, ai fini della predisposizione concreta di uno strumento attraverso cui manifestare il proprio testamento biologico, fare riferimento ad un documento valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e a ottenere interventi eutanasi a suo favore;

Che il Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri prevede: che "il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dell'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del

malato e/o un miglioramento della qualità della vita” (art. 16); che “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente (...). Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente” (art. 35); che “il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato” (art. 38); che “in caso di malattie e prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico” (art. 39);

Che il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri il 27 marzo 2009 ha chiesto chiarimenti al Parlamento a seguito della approvazione da parte del Senato del disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento”: nel documento approvato dai vertici degli Ordini dei Medici si ribadisce che “nutrizione e idratazione artificiali sono, come da parere pressoché unanime della comunità scientifica, trattamenti assicurati da competenze mediche e sanitarie”; e ancora: “l’autonomia decisionale del paziente, che si esprime nel consenso o dissenso informato, rappresenta l’elemento fondante della moderna alleanza terapeutica al pari della autonomia e della responsabilità del medico. In questo equilibrio, alla tutela della libertà di scelta del paziente deve corrispondere la tutela della libertà del medico, in ragione di scienza e coscienza (obiezione)”;

Che, in attesa di una normativa specifica finalizzata a dettare una disciplina positiva di dettaglio in ordine alla tematica del testamento biologico, vanno registrate distinte prese di posizione formali sia del Consiglio Nazionale Forense – Cnf (Organo Ufficiale di Rappresentanza dell’Avvocatura Italiana) sia del Consiglio Nazionale del Notariato – Cnn; che, in particolare, il Cnn, con deliberazione del 23 giugno 2006, ha ritenuto che i Notai (disponibili alla prestazione del proprio ministero) possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative ad un testamento biologico sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega a un incaricato di manifestare ai medici curanti l’esistenza di un testamento biologico;

Che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata oltre che da Notaio anche da altro pubblico ufficiale cui la legge conferisce il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo n. 10/1999 e s.m.i.;

Visto che in data 18 maggio 2009 il Direttore del Municipio Roma XI, Patrizia Ricci, ha espresso il parere che qui di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Ricci”;

Tutto ciò premesso, considerato

## LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

## DELIBERA

- di istituire per i cittadini residenti del Municipio Roma XI un registro dei testamenti biologici e delle disposizioni di fine vita relative a: la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; le forme nelle quali adempiere il rito funebre; la volontà di utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi; la volontà di essere o non essere cremato;
- di stabilire a tal fine quanto segue:
  - a) le copie delle dichiarazioni predisposte e sottoscritte dai cittadini, esclusivamente in conformità allo schema di atto di cui all'allegato a) alla presente deliberazione e sua parte integrante, saranno autenticate presso gli Uffici Municipali all'uopo individuati ed inserite in ordine cronologico in detto registro ordinate per numero progressivo su base annuale;
  - b) il deposito della copia di cui sopra, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il testatore e il fiduciario dichiareranno di avere depositato la busta contenente le loro volontà sul testamento biologico e le disposizioni di fine vita;
  - c) di consentire al fiduciario e/o agli eventuali soggetti individuati nel testamento biologico di rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento medesimo, gli stessi avranno titolo a richiedere la riconsegna di una delle copie del documento in parola;
- di definire, in collaborazione con la Direzione del Municipio e con separati e distinti atti, le singole modalità operative per l'attuazione in concreto di quanto disposto con la presente deliberazione prevedendo, sin da ora, la possibilità per il personale dipendente all'uopo individuato di non prestare collaborazione alla realizzazione degli adempimenti riferiti alla presente deliberazione ove a ciò ostino considerazioni di coscienza esplicitate per iscritto senza che detta circostanza integri un'ipotesi di illecito disciplinare;
- di promuovere il valore della presente deliberazione comunicandolo al Ministero del Welfare, al Ministero della Salute, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, alla Azienda ASL Roma "C";
- di dichiarare la presente, con unanime e separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**TESTAMENTO BIOLOGICO E DISPOSIZIONI DI FINE VITA**

*Ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione Italiana*

Io sottoscritto/a

*Nome e cognome* \_\_\_\_\_

*Luogo di nascita* \_\_\_\_\_

*Data di nascita* \_\_\_\_\_

*Residenza* \_\_\_\_\_

*Documento di Identità* \_\_\_\_\_

**DELEGO**

come mio fiduciario il signore/la signora

*Nome e cognome* \_\_\_\_\_

*Luogo di nascita* \_\_\_\_\_

*Data di nascita* \_\_\_\_\_

*Residenza* \_\_\_\_\_

*Documento di Identità* \_\_\_\_\_

*Recapito Telefonico* \_\_\_\_\_

Cui affido, unitamente ai familiari fino al terzo grado di parentela e all'associazione denominata:

\_\_\_\_\_

il compito di rendere edotti i medici curanti dell'esistenza di questo testamento biologico, con il quale:

## AFFERMO SOLENNEMENTE

con questo documento, che deve essere considerato come una vera e propria dichiarazione di volontà, il mio diritto, in caso di malattia, di scegliere tra le diverse possibilità di cura disponibili e al caso anche di rifiutarle tutte, nel rispetto dei miei principi e delle scelte di seguito indicate. Intendo inoltre che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell'ipotesi in cui in futuro mi accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai miei medici curanti sulle scelte da fare riguardo ad una malattia. A questi fini prevedo la nomina di un fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà e, se necessario, a sostituirsi a me in tutte le decisioni.

## ED ESPRIMO

la mia volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario, inclusa l'idratazione e l'alimentazione forzate, in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante o in caso di malattia non curabile che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che mi impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita per un periodo di tempo superiore a \_\_\_\_\_

Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i nelle quali espressamente si dia atto del superamento della precedente/i indicandone gli estremi di data.

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà resa nella presente dichiarazione e dell'inserimento e della conservazione di copia della presente dichiarazione nel registro generale istituito presso gli uffici del Municipio Roma XI.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il Dichiarante  
(Firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

Il Fiduciario  
(per conoscenza ed accettazione)  
(Firma per esteso e leggibile)

\_\_\_\_\_

## INOLTRE, DICHIARO CHE

- al momento della mia morte:
  - voglio l'assistenza religiosa
  - non voglio l'assistenza religiosa

- voglio che il mio funerale avvenga nelle seguenti forme:

---



---

- il mio corpo:
  - o può essere utilizzato ai fini di una donazione organi
  - o non può essere utilizzato fini di una donazione organi

- al momento della mia morte:
  - o voglio essere cremato
  - o non voglio essere cremato

Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i nelle quali espressamente si dia atto del superamento della precedente/i indicandone gli estremi di data.

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà resa nella presente dichiarazione e dell'inserimento e della conservazione di copia della presente dichiarazione nel registro generale istituito presso gli uffici del Municipio Roma XI.

Luogo e data

---

Il Dichiarante  
(Firma per esteso e leggibile)

---

Il Fiduciario  
(per conoscenza ed accettazione)  
(Firma per esteso e leggibile)

---

A questo punto il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta dichiara immediatamente eseguibile all'unanimità la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE  
ANDREA CATARCI

IL SEGRETARIO  
PATRIZIA RICCI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio ed all'Albo Pretorio dal 01.06.09 al 16.06.09 e non sono state prodotte opposizioni.

  
IL DIRETTORE  
DEL MUNICIPIO ROMA XI  
(Art. 106 del D.L. n. 267/00)

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 21 maggio 2009.

Roma, li .....

IL SEGRETARIO  
.....